Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 6 dicembre 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1976, n. 785.

Modificazione all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 915, contenente nuovi termini per l'attuazione delle norme transitorie di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per i distributori stradali di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 915, è così modificato:

« Per l'attuazione delle norme di cui al primo e al terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è fissato un nuovo termine che scadrà tre anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Resta fermo l'obbligo, di cui al secondo comma dell'art. 31 del succitato decreto n. 208, di rimuovere, anche prima della scadenza del termine predetto, gli impianti esistenti in centri abitati ove urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1976.

Nomina del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, relativo alla nuova composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del predetto art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, delle regioni Lazio, Abruzzi, Molise e Basilicata nelle persone rispettivamente dei signori: dott. Gianfranco Console, comm. Vitale Artese, avv. Franco Mancini, dott. Francesco Delfino;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 1976, n. 769;

Considerato che malgrado i ripetuti solleciti le regioni Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna non hanno provveduto alle designazioni di loro competenza, realizzandosi pertanto la condizione prevista dal predetto decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, convertito nella legge 16 novembre 1976, n. 769;

Considerato altresì che i dirigenti più anziani nella qualifica dell'assessorato preposto ai problemi della programmazione e dello sviluppo economico di ciascuna delle predette regioni sono rispettivamente i signori: dott. Giovanni Cantone, dott. Renato Catalano, ing. Armando De Marco, dott. Luigi Ferrara Mirenzi, dott. Giovanni Maria Solinas;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina del presidente e dei componenti del predetto consiglio di amministrazione per il periodo 1976-80 con decorrenza dalla data del presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la comunicazione alla commissione parlamentare di cui all'art. 2 della citata legge n. 183 del 1976;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Per il periodo 1976-80 decorrente dalla data del presente decreto il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è composto come segue:

Presidente:

Servidio avv. Alberto.

Consiglieri:

Cottone prof. Benedetto, D'Antonio prof. Mario, De' Rossi prof. Baldo, Jozzelli dott. Attilio, Lo Giudice prof. Gino, Petriccione prof. Alessandro, Saraceno professore Pasquale, Serrini prof. Giuseppe e Terrana ing. Emanuele, in qualità di esperti di designazione governativa; Artese comm. Vitale, Console dott. Gianfranco, Delfino dott. Francesco e Mancini avv. Franco, in qualità di esperti di designazione regionale nonché i seguenti funzionari regionali: Cantone dott. Giovanni, Catalano dott. Renato, De Marco ing. Armando, Ferrara Mirenzi dott. Luigi e Solinas dott. Giovanni Maria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1976
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 177

(13184)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12938)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia (Novara), con effetto dal 3 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1976 e 27 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia (Novara), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13035)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Montebianco industrie tessili di Acquadro Luciano & C. S.a.s., in Reggiolo, stabilimento in Biella, già della ditta Manifatture S. Maurizio Canavese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Montebianco industrie tessili di Acquadro Luciano & C. S.a.s., con sede in Reggiolo (Reggio Emilia) e stabilimento a Biella (Vercelli), già della ditta Manifatture S. Maurizio Canavese, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Montebianco industrie tessili di Acquadro Luciano & C. S.a.s., con sede in Reggiolo (Reggio Emilia) e stabilimento a Biella (Vercelli), già della ditta Manifatture S. Maurizio Canavese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13034)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna, in Torre del Greco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna, di Torre del Greco (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna, di Torre del Greco (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13032)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria;

Vista la nota con la quale il dott. Mario Cardinale, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota del 21 luglio 1976, con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il dott. Vitantonio Loconsole in sostituzione del dott. Mario Cardinale;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vitantonio Loconsole è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione ed in sostituzione del dott. Mario Cardinale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(12845)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota con la quale il sig. Lucio Bencioli, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dell'industria ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota del 5 agosto 1976, con la quale la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori ha designato la dott.ssa Franca Pompili in sostituzione del sig. Lucio Bencioli;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Franca Pompili è nominata membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Lucio Bencioli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(12846)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Standa S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Standa S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 8.857,60 di cui al mod. *B*-Import n. 4681266 rilasciato in data 20 febbraio 1975 dalla Banca popolare di Novara in Milano, per l'importazione di asciugamani in cotone di origine Pakistan e provenienza Pakistan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 22 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di sessantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmessa al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490522 del 21 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 24 novembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto a conoscenza del fatto che l'importazione della merce di cui sopra è necessario il preventivo visto dell'ICE, la ditta non ha provveduto tempestivamente a premunirsi dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Standa S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara in Milano, nella misura del 5% di $ 8.857,60 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12752)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Forlì;

Viste le dimissioni del rag. Diomede Soffiantini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 15567 del 14 ottobre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il rag. Glauco Gardini in sostituzione del rag. Diomede Soffiantini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Glauco Gardini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Forlì in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del rag. Diomede Soffiantini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12844)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1976.

Norme particolari per l'importazione dei prodotti relativi al rum, arack e tafia rientranti nella sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernenti nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 1464 del 21 giugno 1976 del consiglio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee del 25 giugno 1976, relativo all'apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ripartizione della quota del suddetto contingente attribuita all'Italia per il periodo compreso tra il 1° luglio 1976 ed il 30 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1464 del 21 giugno 1976 è aperto, per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 1977, un contingente, in esenzione da dazi doganali, di 550 ettolitri di rum, arack e tafia (v.d. 22.09 C I) originari degli Stati ACP.

Art. 2.

Le importazioni del prodotto indicato all'art. 1 del presente decreto potranno essere realizzate a seguito della ripartizione del contingente che sarà effettuata dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

Per partecipare alla ripartizione gli interessati devono presentare apposita domanda, in carta legale, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Possono partecipare alla ripartizione le imprese in grado di documentare di esplicare attività commerciale o industriale nel settore vini e liquori.

Le domande, sottoscritte con firma leggibile, debbono contenere l'indicazione della qualifica del richiedente e della sede dell'impresa.

Le imprese debbono allegare alla domanda:

il certificato merceologico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal quale risulti la specifica attività del richiedente, attività che, comunque, deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1975.

Art. 5.

Le domande potranno essere corredate da bolle doganali originali rilasciate da dogane nazionali o dai certificati doganali relativi alle importazioni dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto originari dei Paesi terzi. La documentazione dovrà essere completata da una distinta, in duplice copia, nella quale siano indicati il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e di statistica.

Art. 6.

Il riparto del contingente sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) 10 % in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione;

b) 20 % in proporzione all'imposta sul valore aggiunto corrisposta nel 1975;

c) 70 % in proporzione al volume delle importazioni dei citati prodotti effettuate nel 1975 dai Paesi terzi.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12975)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia al lupo e dell'uso di bocconi avvelenati

Con decreto ministeriale 22 novembre 1976, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, è stato vietato a tempo indeterminato in tutto il territorio nazionale l'esercizio venatorio al lupo nonchè l'uso dei bocconi avvelenati per il controllo degli animali predatori selvatici.

(12887)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 2050-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 2050-AL », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Boris Leonilde, in Valenza (Alessandria), via Martiri di Cefalonia n. 25.

(12797)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 2060-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 2060-AL », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Leonardi Giuseppe, in Valenza (Alessandria), via Messina n. 5.

(12798)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 2096-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 2096-AL », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Gaia Mauro & Reale, in Valenza (Alessandria), via Pisacane n. 13.

(12799)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 27-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 27-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Nardi Liberto, in Firenze, via Romana n. 37/R.

(12800)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 989-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 989-AL », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Tardito Bartolomeo & Graziano, in Alessandria, via Morbelli n. 6.

(12801)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 13-PR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 13-PR », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Iasoni Giuseppe, in Parma, via XX Settembre n. 11.

(12808)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 17-BA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 17-BA », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Milano Orazio, in Bari, via Ottavio Serena n. 26.

(12805)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 33-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 33-AR », a suo tempo assegnato alla cessata ditta A.S.O. di Boi Antonio, in Arezzo, piaggia S. Lorenzo, n. 19.

(12802)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 8-AT »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 8-AT », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Elia Cesare, in Canelli (Asti), piazza Amedeo D'Aosta n. 7.

(12803)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 13-BA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 13-BA », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Trizio Gennaro, in Bari, via Putignani n. 33.

(12804)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 222-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 222-NA », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Nitta Mario, in Torre del Greco (Napoli), via Agostinella n. 8.

(12806)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 230-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 230-NA », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Cesarino Domenico, in Torre del Greco (Napoli), via II-Trotti, III-traversa n. 1.

(12807)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Quarto (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3658/M)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Nemi (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 118.118.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3659/M)

Autorizzazione al comune di Giffoni Valle Piana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.044.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3660/M)

Autorizzazione al comune di Sessa Aurunca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 novembre 1976, il comune di Sessa Aurunca (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 213.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3661/M)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.312.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3662/M)

Autorizzazione al comune di Settimo Torinese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 novembre 1976, il comune di Settimo Torinese (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 103.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3663/M)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Pentone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3621/M)

Autorizzazione al comune di Acquaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Acquaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3622/M)

Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Zagarise (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3623/M)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Panettieri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3624/M)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di San Costantino Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3625/M)

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Montepaone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3626/M)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Gerocarne (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3627/M)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Rombiolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3628/M)

Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Vazzano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3629/M)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Platania (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3630/M)

Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Feroleto Antico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3631/M)

Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3632/M)

Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Pontelongo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.212.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3633/M)

Autorizzazione al comune di Polesine Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Polesine Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3634/M)

Autorizzazione al comune di Montegrosso d'Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Montegrosso d'Asti (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3635/M)

Autorizzazione al comune di San Damiano d'Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di San Damiano d'Asti (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3636/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Scarampi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di San Giorgio Scarampi (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.156.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3637/M)

Autorizzazione al comune di Scurzolengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Scurzolengo (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3638/M)

Autorizzazione al comune di Serole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Serole (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3639/M)

Autorizzazione al comune di Valfenera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Valfenera (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3640/M)

Autorizzazione al comune di Vesime ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Vesime (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.978.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3641/M)

Autorizzazione al comune di Villa San Secondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Villa San Secondo (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3642/M)

Autorizzazione al comune di Vinchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Vinchio (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3643/M)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3644/M)

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Polinago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.722.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3645/M)

Autorizzazione al comune di Cossano Canavese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Cossano Canavese (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3646/M)

Autorizzazione al comune di San Secondo Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di San Secondo Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3647/M)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Sirolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 115.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3648/M)

Autorizzazione al comune di Montefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Montefano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.478.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3649/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Santa Anatolia di Narco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3650/M)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3651/M)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Casteldelci (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3652/M)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Gabicce Mare (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.621.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3653/M)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Piobbico (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 95.681.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3654/M)

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Atrani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 34.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3655/M)

Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Allerona (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 57.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3656/M)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Penna in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3657/M)

Autorizzazione al comune di Castenaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Castenaso (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3664/M)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Camporotondo Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3665/M)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Calascibetta (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3666/M)

Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Furnari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3667/M)

Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Roccafiorita (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3668/M)

Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Collesano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3669/M)

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Lercara Friddi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3670/M)

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Castroreale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3671/M)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Roccavaldina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3672/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di San Mauro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3673/M)

Autorizzazione al comune di Micigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Micigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3674/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Nocera Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 323.531.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3675/M)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Ussita (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3676/M)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Amalfi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3677/M)

Autorizzazione al comune di Caianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Caianello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3678/M)

Autorizzazione al comune di Tufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Tufo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3679/M)

Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Sperone (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.794.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3680/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 2 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,45	865,45	865,30	865,45	865,40	865,40	865,50	865,45	865,45	865,45
Dollaro canadese	838,05	838,05	838 —	838,05	838 —	838,05	838,10	838,05	838,05	838,05
Franco svizzero	352,28	352,28	352,15	352,28	352,30	352,28	352,30	358,28	352,28	352,30
Corona danese	146,485	146,485	146,50	146,485	146,50	146,45	146,40	146,485	146,485	146,50
Corona norvegese	164,71	164,71	164,80	164,71	165,40	164,70	164,75	164,71	164,71	164,70
Corona svedese	206,21	206,21	206,20	206,21	206,25	206,20	206,23	206,21	260,21	206,20
Fiorino olandese	344,14	344,14	344,20	344,14	344,20	344,10	344,30	344,14	344,14	344,15
Franco belga	23,50	23,50	23,51	23,50	23,50	23,50	23,5150	23,50	23,50	23,50
Franco francese	173,11	173,11	173,15	173,11	173,50	173,10	173,15	173,11	173,11	173,10
Lira sterlina	1441,25	1441,25	1442 —	1441,25	1440,70	1441,20	1441,45	1441,25	1441,25	1441,25
Marco germanico	358,36	358,36	358,28	358,36	358,50	358,35	358,40	358,36	358,36	358,35
Scellino austriaco	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,5150	50,50	50,50	50,50
Escudo portoghese	27,45	27,45	27,42	27,45	27 —	27,45	27,45	27,45	27,45	27,45
Peseta spagnola	12,6725	12,6725	12,67	12,6725	12,30	12,67	12,6725	12,6725	12,6725	12,67
Yen giapponese	2,915	2,915	2,9175	2,915	2,91	2,91	2,9155	2,915	2,915	2,91

Media dei titoli del 2 dicembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,750
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,550
» 5 % (Ricostruzione)	92,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,225
» 5 % (Città di Trieste)	91,050
» 5 % (Beni esteri)	91,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,050
» 5,50 % » » 1968-83	77,200
» 5,50 % » » 1969-84	78,825
» 6 % » » 1970-85	79,525
» 6 % » » 1971-86	79,425
» 6 % » » 1972-87	77,825
» 9 % » » 1975-90	87,950
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,300
» poliennali 7 % 1978	91,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	85,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89 —
» » 9 % 1980	88,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,475
Dollaro canadese	838,075
Franco svizzero	352,29
Corona danese	146,482
Corona norvegese	164,73
Corona svedese	206,22
Fiorino olandese	344,22
Franco belga	23,507
Franco francese	173,13
Lira sterlina	1441,35
Marco germanico	358,38
Scellino austriaco	50,507
Escudo portoghese	27,45
Peseta spagnola	12,672
Yen giapponese	2,915

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1976

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1976, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1976			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1975			34.853		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	24.359.924			
	residui	590.046			
	Totale		24.949.970		
Accensione di prestiti	competenza	2.014.020			
	residui	372			
	Totale		2.014.392		
Spese correnti	competenza			19.103.024	
	residui			3.648.395	
	Totale				22.751.419
Spese in conto capitale	competenza			6.026.186	
	residui			3.799.071	
	Totale				9.825.257
Rimborso di prestiti	competenza			658.079	
	residui			20.901	
	Totale				678.980
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		43.558.527		37.243.502	
Conti correnti		89.114.378		85.065.891	
Incassi da regolare		45.626.773		45.456.446	
Altre gestioni		31.618.688		29.764.244	
	Totale		209.918.366		197.530.083
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		591.936		690.133	
Pagamenti da regolare		2.411.543		3.327.265	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		5.031.100		6.100.808	
Altri crediti		58.887.964		62.900.419	
	Totale		66.922.543		73.018.625
	Totale complessivo		303.840.124		303.804.364
Fondo di cassa al 31 ottobre 1976			—		35.760
	Totale a pareggio		303.840.124		303.840.124

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1976 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		35.760	
Crediti di tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	137.911		
Pagamenti da regolare	3.701.709		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	4.544.854		
Altri crediti	14.268.203		
Totale crediti		22.652.677	
In complesso			22.688.437
Debiti di tesoreria			
Debito fluttuante	35.699.923		
Conti correnti	10.952.437		
Incassi da regolare	847.749		
Altre gestioni	3.280.895		
Totale debiti			50.781.004
Situazione del Tesoro (passività)			28.092.567

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1976: L. 363.143 milioni.

Il primo dirigente: Molino

Il direttore generale del tesoro: Ventriglia

(13128)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 ottobre 1976

ATTIVO

Voce		Importo
Oro . . . L.		1.804.287.663.615
Cassa . . . »		186.145.980.469
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito L.	19.998.623.635	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	
		19.998.623.635
Anticipazioni		
— in conto corrente . . . L.	733.716.499.740	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	256.593.733.438	
— di cui al D.M. Tesoro 5-7-1976 . »	55.931.140.022	
— a scadenza fissa . . . »	506.502.260.000	
		1.552.743.633.200
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . »		13.395.012.184
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . L.	117.937.900.480	
— conti speciali . . . »	9.512.254.002.563	
		9.630.191.903.043
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . »		1.258.113.566.917
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . »		5.658.874.385.365
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		84.753.973.600
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		25.221.064.489.151
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . »		21.506.453.378
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . L.	598.962.977.285	
— altre attività . . . »	249.388.691.131	
		848.351.668.416
Immobili per uso ufficio . . . L.		1
Partite varie attive . . . »		540.806.330.019
Spese dell'esercizio . . . »		889.636.948.842
		48.068.870.631.835
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.		1.290.745.081.262
Depositi:		
— a garanzia . . . L.	4.286.468.785.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . »	—	
— altri . . . »	91.454.984.030.984	
		95.741.452.816.902
Depositari di titoli e valori . . . L.		358.808.555
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		2.152.333.016
TOTALE . . . L.		145.103.579.671.570

PASSIVO

Voce		Importo
Circolazione . . . L.		13.112.413.337.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . »		60.919.599.167
Depositi in conto corrente liberi . . . »		318.089.081.337
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . »		69.738.307.222
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . L.	16.129.042.177.227	
— altri . . . »	7.954.545	
		16.129.050.131.772
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . L.	6.063.135.912.500	
— altri . . . »	12.798.882.319	
		6.075.934.794.819
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . L.	3.449.118.090.063	
— altri . . . »	50.954.789.169	
		3.500.072.879.232
U.I.C. - conto corrente ordinario . . . L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . »		77.880.798.587
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . »		66.472.193.967
Fondi diversi accantonati . . . »		1.185.817.367.191
Partite varie passive . . . »		6.431.842.801.543
Capitale sociale . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . »	58.526.986.355	
Fondo di riserva straordinario . . . »	58.473.264.386	
		117.300.250.741
Rendite dell'esercizio . . . L.		922.339.069.257
		48.068.870.631.835
Impegni . . . L.		1.290.745.081.262
Depositanti . . . »		95.741.452.816.902
Titoli e valori presso terzi . . . »		358.808.555
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		2.152.333.016
TOTALE . . . L.		145.103.579.671.570

(13129)

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esame speciale, a centottantacinque posti di assistente sociale per adulti.

Nel Bollettino ufficiale n. 22 del 30 novembre 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1976, registro n. 25 Giustizia, foglio n. 227, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per esame speciale, a centottantacinque posti di assistente sociale nel ruolo del personale della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione penitenziaria, riservato a coloro che, alla data del 25 agosto 1975, svolgevano attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti.

(12953)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975, registro n. 17 Difesa, foglio n. 19, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1976, registro n. 15 Difesa, foglio n. 376, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta da loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse:

1. ten. CC. cpl. De Marco Antonio, nato il 25 aprile 1948 . . . . punti 41,15
2. s. ten. CC. cpl. Parente Raffaello, nato il 28 marzo 1949 . . . . » 39,50
3. ten. CC. cpl. Marturano Antonio, nato il 21 agosto 1944 . . . . » 38,85
4. s. ten. CC. cpl. Gebbia Nicolò, nato il 23 febbraio 1950 . . . . » 38,45
5. ten. CC. cpl. Cataldi Enrico, nato il 28 giugno 1951 . . . . » 38,05
6. ten. CC. cpl. Girone Edoardo, nato il 15 settembre 1950 . . . . » 37,75
7. s. ten. CC. cpl. Coreno Pasquale, nato il 10 giugno 1947 . . . . » 37,15
8. s. ten. CC. cpl. Piccinno Cosimo, nato il 24 giugno 1950 . . . . punti 37,05
9. s. ten. CC. cpl. Irneri Piero, nato il 7 settembre 1951 . . . . » 37,00
10. s. ten. CC. cpl. Mino Enrico, nato il 9 maggio 1947 . . . . » 37,00
11. s. ten. CC. cpl. Faraone Domenico, nato il 24 luglio 1950 . . . . » 36,95
12. cap. CC. cpl. De Marco Domenico, nato l'11 dicembre 1948 . . . . » 36,90
13. s. ten. CC. cpl. Fanelli Enzo, nato il 24 novembre 1951 . . . . » 36,85
14. ten. CC. cpl. Rozzo Antonio, nato il 26 gennaio 1949 . . . . » 36,85
15. s. ten. CC. cpl. Casale Roberto, nato il 30 ottobre 1951 . . . . » 36,80
16. ten. CC. cpl. Mascia Giuseppe, nato l'11 maggio 1945 . . . . » 36,75
17. ten. CC. cpl. Baruzzi Claudio, nato il 18 gennaio 1951 . . . . » 36,70
18. ten. CC. cpl. Panu Angelo Cesare, nato il 30 maggio 1945 . . . . » 36,70
19. s. ten. CC. cpl. Guerrieri Doriano, nato il 25 dicembre 1947 . . . . » 36,65
20. ten. CC. cpl. Barbasetti di Prun Fabrizio, nato il 16 novembre 1950 . . . . . » 36,60
21. ten. CC. cpl. Stango Emilio, nato il 30 marzo 1950 . . . . » 36,40
22. ten. CC. cpl. Pandolfi Paolo, nato il 15 febbraio 1948 . . . . » 35,75
23. s. ten. CC. cpl. Bergamasco Vincenzo, nato il 28 luglio 1949 . . . . » 35,40
24. s. ten. CC. cpl. Menichini Alessandro, nato il 13 febbraio 1947 . . . . . . » 35,30
25. s. ten. CC. cpl. Greppi Renzo, nato il 20 luglio 1946 . . . . » 34,60
26. ten. CC. cpl. Ballauri del Conte Paolo, nato il 31 agosto 1948 . . . . . . » 34,15
27. s. ten. CC. cpl. Mascolo Giuseppalfonso, nato il 13 settembre 1953 . . . . . » 33,75
28. s. ten. CC. cpl. Borrelli Francesco, nato il 25 gennaio 1948 . . . . » 33,50
29. s. ten. CC. cpl. in cong. Giovannini Luigi, nato l'11 marzo 1952 . . . . . . » 33,45

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) ten. CC. cpl. De Marco Antonio . . . punti 41,15
2) s. ten. CC. cpl. Parente Raffaello . . . » 39,50
3) ten. CC. cpl. Marturano Antonio . . . . » 38,85
4) s. ten. CC. cpl. Gebbia Nicolò . . . . » 38,45
5) ten. CC. cpl. Cataldi Enrico . . . . . » 38,05
6) ten. CC. cpl. Girone Edoardo . . . . . » 37,75
7) s. ten. CC. cpl. Coreno Pasquale . . . » 37,15
8) s. ten. CC. cpl. Piccinno Cosimo . . . » 37,05
9) s. ten. CC. cpl. Mino Enrico, nato il 9 maggio 1947 . . . . » 37,00
10) s. ten. CC. cpl. Irneri Piero, nato il 7 settembre 1951 . . . . » 37,00

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. s. ten. CC. cpl. Faraone Domenico . . punti 36,95
2. cap. CC. cpl. De Marco Domenico . . » 36,90
3. ten. CC. cpl. Rozzo Antonio, nato il 26 gennaio 1949 . . . . » 36,85
4. s. ten. CC. cpl. Fanelli Enzo, nato il 24 novembre 1951 . . . . » 36,85

5. s. ten. CC. cpl. Casale Roberto . punti 36,80
6. ten. CC. cpl. Mascia Giuseppe . » 36,75
7. ten. CC. cpl. Baruzzi Claudio, figlio d'invalido » 36,70
8. ten. CC. cpl. Panu Angelo Cesare . . » 36,70
9. s. ten. CC. cpl. Guerrieri Doriano . . » 36,65
10. ten. CC. cpl. Barbasetti di Prun Fabrizio » 36,60
11. ten. CC. cpl. Stango Emilio . . » 36,40
12. ten. CC. cpl. Pandolfi Paolo . » 35,75
13. s. ten. CC. cpl. Bergamasco Vincenzo » 35,40
14. s. ten. CC. cpl. Menichini Alessandro . » 35,30
15. s. ten. CC. cpl. Greppi Renzo . . » 34,60
16. ten. CC. cpl. Ballauri del Conte Paolo » 34,15
17. s. ten. CC. cpl. Mascolo Giuseppalfonso » 33,75
18. s. ten. CC. cpl. Borrelli Francesco . » 33,50
19. s. ten. CC. cpl. in cong. Giovannini Luigi » 33,45

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1976
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 22

(12860)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975, registro n. 17 Difesa, foglio n. 19, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1976, registro n. 15 Difesa, foglio n. 377, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse:

1. maresc. CC. s.p. Scognamiglio Rosario, nato il 27 marzo 1937 . . . . punti 39,50
2. maresc. CC. s.p. Corsini Gianfranco, nato il 17 giugno 1939 . . . . . » 37,60
3. maresc. CC. s.p. Cintura Giampiero, nato il 3 gennaio 1941 . . . . . » 36,60
4. maresc. CC. s.p. Cerullo Luigi, nato il 25 aprile 1940 . . . . » 36,00
5. maresc. CC. s.p. Pelucca Nicola, nato l'11 aprile 1938 . . . . » 35,80
6. maresc. CC. s.p. Aniballi Nando, nato il 23 giugno 1938 . . . . . . » 35,60
7. maresc. CC. s.p. Del Grosso Antonio, nato il 28 giugno 1937 . . . . . . » 35,20
8. maresc. CC. s.p. Perrone Ferdinando, nato il 1° novembre 1944 . . . . . » 34,70
9. maresc. CC. s.p. Scognamiglio Valentino, nato il 4 giugno 1944 . . . . . » 34,20
10. maresc. CC. s.p. Mancini Ermanno, nato il 17 aprile 1936 . . . . » 33,50

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) maresc. CC. s.p. Scognamiglio Rosario . . punti 39,50
2) maresc. CC. s.p. Corsini Gianfranco . . » 37,60
3) maresc. CC. s.p. Cintura Giampiero . . » 36,60
4) maresc. CC. s.p. Cerullo Luigi . . . » 36,00
5) maresc. CC. s.p. Pelucca Nicola . . . » 35,80
6) maresc. CC. s.p. Aniballi Nando . . . » 35,60
7) maresc. CC. s.p. Del Grosso Antonio . . » 35,20
8) maresc. CC. s.p. Perrone Ferdinando . . » 34,70
9) maresc. CC. s.p. Scognamiglio Valentino . » 34,20
10) maresc. CC. s.p. Mancini Ermanno . . » 33,50

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1976
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 221

(12861)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami e titoli, ad un posto di restauratore di costumi nel ruolo dei restauratori di opere d'arte del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'ottobre-novembre-dicembre 1975, n. 4-5-6, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1975, registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 35, relativo alla graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per esami e titoli, ad un posto di restauratore di costumi nel ruolo dei restauratori di opere d'arte del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 5 dicembre 1973.

(12866)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Le prove scritte di esame del concorso pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1976, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 347 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 13 ottobre 1976, avranno luogo in Roma nei giorni 17 e 18 marzo 1977 con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4.

(12707)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Concorso per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Catignano

Si rende noto che con deliberazione 3 giugno 1976, n. 33/32, il consiglio regionale ha bandito pubblico concorso per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Catignano. Il termine per la presentazione delle domande all'ufficio del veterinario provinciale di Pescara è fissato per le ore 12 del giorno 28 febbraio 1977.

(13000)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di L'Aquila

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 915/XXV.10 del 1° agosto 1974, reso esecutivo dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Abruzzo, con provvedimento n. 2709/2568 del 19 settembre 1974, con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di L'Aquila;

Visti i verbali resi dalla commissione giudicatrice, nominata con proprio provvedimento n. 11187/XXV.10 del 20 novembre 1975, parzialmente modificato con decreto n. 698/XXV.10 del 18 giugno 1976, entrambi esecutivi nei modi di legge, a seguito dell'espletamento delle prove d'esame nei giorni 22 e 23 giugno 1976;

Riscontrata la regolarità delle operazioni concorsuali e dato atto del risultato di esse;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, dichiarante idoneo il solo candidato dott. Francesco Splendiani, con punti 173,920;

Ritenuto di dover approvare la graduatoria di merito come sopra formulata e di procedere alla dichiarazione del vincitore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 37;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito del concorso meglio specificato in epigrafe, giusta verbali resi dalla commissione giudicatrice.

Art. 2.

Per l'effetto, il dott. Francesco Splendiani è dichiarato vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto vacante di direttore del pubblico macello presso il comune di L'Aquila.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di L'Aquila, nonchè all'albo pretorio del comune di L'Aquila.

L'Aquila, addì 29 settembre 1976

Il veterinario provinciale: STEFONI

(13001)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente anatomo-patologo del servizio di anatomia e istologia patologica e di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anatomo-patologo del servizio di anatomia e istologia patologica e di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso l'istituto « Rizzoli » in Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(13009)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente oculista;
un posto di primario radiologo-fisioterapista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(13007)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo-fisioterapista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo-fisioterapista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(13095)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(13008)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente cardiologo addetto alla divisione medica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo addetto alla divisione medica (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(12927)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(13004)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario.

Ospedale di Chiari:

un posto di aiuto del servizio centro trasfusionale;
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche, anatomia-istologia-patologia e citodiagnostica microbiologia;
un posto di assistente della divisione O.R.L.

Ospedale di Rovato:

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(13005)

OSPEDALE « MAREMMA » DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Campiglia Marittima (Livorno).

(13006)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1976, n. **28.**

Provvidenze a favore delle popolazioni del Friuli danneggiate dal terremoto del 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 16 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere ad alleviare le sofferenze materiali delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto del 1976, la regione Molise interviene con l'erogazione di un contributo *una tantum* di lire 30 milioni, a favore della regione Friuli-Venezia Giulia.

La nuova spesa viene iscritta nella rubrica n. 11 - settore IV - interventi straordinari urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali - cap 1565 « Contributo della regione Molise in favore delle popolazioni del Friuli danneggiate dal terremoto del 1976 », previa riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spese correnti del bilancio 1976 appresso indicati:

Cap. 390. — Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività per fini istituzionali (legge regionale 27 ottobre 1972, n. 18)	L. 10.000.000
Cap. 400. — Oneri arretrati per il rinnovo del consiglio regionale (legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 21)	» 20.000.000

Art 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 novembre 1976

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1976, n. **29.**

Variazione tra stanziamenti dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1976 per finanziare oneri derivanti dalla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1 « Interventi per l'attuazione del diritto allo studio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 16 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le variazioni in diminuzione dei capitoli di bilancio di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge per un importo complessivo di lire 700 milioni.

Art. 2.

Per dotare di fondi necessari per l'attuazione del diritto allo studio di cui alla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1, la previsione di spesa di L. 1.500.000.000 già iscritta al cap. 660 dello stato di previsione della spesa viene elevata a L. 2.200.000.000 con un incremento di L. 700.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 novembre 1976

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. 30.
Potenziamento degli allevamenti cunicoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 16 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise allo scopo di incrementare gli allevamenti cunicoli concede un contributo nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute tecnicamente ed economicamente ammissibili per la realizzazione degli impianti e l'acquisto delle attrezzature degli allevamenti stessi, nonchè del trentacinque per cento per l'acquisto di soggetti di razze pregiate.

L'importo individuale complessivo del contributo non può essere superiore alla somma di lire quindici milioni.

Art. 2.

Possono beneficiare del contributo di cui al precedente art. 1 i coniglicoltori che realizzino allevamenti razionali di almeno trenta fattrici, con preferenza per i coltivatori diretti singoli od associati e gli altri lavoratori manuali della terra.

Art. 3.

Le domande, intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 della presente legge, corredate dal progetto dell'opera da realizzare, dei preventivi di spesa delle attrezzature da acquistare, di una relazione tecnica e degli altri documenti di rito, vanno presentate agli uffici tecnici agricoli provinciali competenti per territorio che, dopo aver effettuato l'istruttoria, le trasmettono all'assessore regionale all'agricoltura, che, sentita la commissione consiliare competente, le sottopone all'approvazione della giunta regionale ai fini della concessione del contributo.

Il presidente, su conforme deliberazione della giunta regionale, provvede con proprio decreto alla liquidazione del contributo stesso.

Nell'atto di concessione deve essere inserita la clausola con la quale si impegna il concessionario a non distogliere dal previsto impiego ed a non alienare per un periodo di cinque anni, le strutture e le attrezzature sussidiate dandosi effettivo e continuo svolgimento alla attività di allevamento, pena la restituzione del contributo erogato.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni sul cap. 1900 del bilancio di previsione del 1976, la cui denominazione è integrata con la seguente dizione: « E potenziamento degli allevamenti cunicoli ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 novembre 1976

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. 31.
Fondo di solidarietà regionale in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 16 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise istituisce un « Fondo di solidarietà regionale in agricoltura » per consentire, in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, la più sollecita attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole colpite.

A tal fine è autorizzata l'erogazione da parte della Regione di anticipazioni sulle provvidenze dello Stato previste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 2.

Il riconoscimento della eccezionale calamità naturale o avversità atmosferica e la delimitazione delle zone danneggiate, ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge, è adottato con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Tale provvedimento costituirà proposta al Ministro per la agricoltura e le foreste per l'emanazione del decreto di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Nei casi di mancanza del decreto interministeriale di riconoscimento dell'evento calamitoso o dall'avversità atmosferica eccezionale o di parziale accoglimento della proposta della Regione così come risultante dal provvedimento di delimitazione territoriale, la Regione assume a proprio carico l'onere delle somme anticipate e non reintegrabili.

Analogamente faranno carico al bilancio regionale eventuali somme anticipate eccedenti le disponibilità assegnate alla Regione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 3.

La Regione concede, a titolo di anticipazione, le agevolazioni contributive in conto capitale di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, con le modalità ed i criteri ivi previsti.

Tali contributi, graduati e rapportati al danno subito, non potranno superare l'importo di L. 500.000.

Art. 4.

La Regione anticipa ad aziende comprese nelle zone delimitate, ai sensi del precedente art. 2, il concorso negli interessi sui prestiti di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sino ad un ammontare dei prestiti stessi non superiori ai 10 milioni per ciascuna azienda.

A tal fine la giunta regionale stipula apposita convenzione con gli istituti esercenti il credito agrario.

Sono a carico della Regione eventuali interessi sulle somme anticipate per il periodo compreso tra l'erogazione delle anticipazioni e l'effettivo accreditamento delle somme da parte dello Stato.

Gli istituti esercenti il credito agrario in base alla quota di concorso negli interessi, riscossa su fondi statali per le operazioni di cui al primo comma, procedono, nei confronti della amministrazione regionale, al conguaglio degli interessi corrisposti dall'amministrazione stessa.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della giunta regionale prevista dal primo comma dell'art. 2, le domande per la concessione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti debbono essere presentate agli ispettorati provinciali per la agricoltura competenti per territorio, anche per il tramite dei comuni e degli uffici agricoli di zona.

Gli ispettorati provinciali per l'agricoltura competenti per territorio eseguiranno i rilevamenti e la valutazione dei danni e ogni altro accertamento utile alla istruttoria delle pratiche, secondo quanto previsto dalle norme statali in materia, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione delle domande.

Alla concessione delle anticipazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si provvede con deliberazione della giunta regionale.

Art. 6.

Gli interventi di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi nel 1976.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in presunte lire 400 milioni, si provvede con l'iscrizione al titolo 2° - sezione V - rubrica n. 12 - settore 1° del nuovo capitolo di spesa n. 1755 « Fondo di solidarietà regionale in agricoltura » previa riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa appresso indicati:

Cap. 1060. — Spese per provvedere alla manutenzione e al ripristino di opere di bonifica e di miglioramento fondiario . . . L. 200.000.000

Cap. 1140. — Spese per l'attuazione degli interventi di rimboschimento e di ricostruzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana . . » 200.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 novembre 1976

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. 32.

Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 16 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti — compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate — delle province, dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane, degli enti ospedalieri, degli enti comunali di assistenza, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, delle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico e degli altri enti locali a tal fine indicati da leggi dello Stato.

La regione Molise esercita altresì le funzioni di controllo su altri enti individuati con legge della Repubblica ovvero con legge regionale nell'ambito delle materie di competenza della Regione.

Art. 2.

Le funzioni di controllo sono esercitate dall'organo di cui all'art. 62 dello statuto, composto come dalle leggi dello Stato, costituito dal comitato regionale di controllo e dalle sezioni provinciali di Campobasso e Isernia.

Per il controllo degli atti dell'ente di sviluppo in agricoltura e degli enti provinciali per il turismo restano ferme le norme di cui all'art. 12 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7.

Art. 3.

Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti delle province, degli enti ospedalieri, dei consorzi a partecipazione provinciale, dei consorzi per i nuclei di industrializzazione e dei consorzi di bonifica il cui comprensorio abbracci un ambito territorio interprovinciale.

Le sezioni provinciali esercitano il controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane, degli enti comunali di assistenza, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, dei consorzi di bonifica e degli altri enti a livello sub-provinciale.

Art. 4.

L'organo di controllo pronuncia:

a) dichiarazione di non luogo a provvedere per mancanza di rilievo;

b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;

c) ordinanza motivata di richiesta di riesame.

All'organo di controllo compete la facoltà di sospendere ogni decisione in ordine agli atti sottoposti al controllo per richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Non sono soggetti al controllo gli atti relativi all'esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge e le deliberazioni prive di carattere dispositivo. Tutti gli atti devono comunque essere trasmessi per conoscenza all'organo di controllo competente.

L'organo di controllo non può chiedere pareri tecnici ad uffici centrali o periferici dell'amministrazione statale o regionale. I detti pareri tecnici debbono essere richiesti dagli enti deliberanti, pena l'inattuabilità del provvedimento, quando le leggi lo prevedono in modo esplicito e tassativo.

Art. 5.

Il comitato regionale e le sezioni provinciali esercitano anche — d'ufficio o su richiesta della giunta regionale — poteri di controllo sostitutivo ove gli enti di cui all'art. 1 omettano o ritardino di compiere atti obbligatori per legge. In tale ipotesi l'ente inadempiente viene diffidato a compiere l'atto entro il termine di venti giorni, salvo che la legge dello Stato non preveda un termine diverso.

Decorso infruttuosamente il termine di cui innanzi si procede a nomina di un commissario per l'adozione dell'atto dovuto ai sensi di legge.

Il commissario sarà prescelto, con deliberazione collegiale, fra i dipendenti della regione Molise con qualifica non inferiore a responsabile di ufficio.

Art. 6.

Al fine di veder attuato preciso coordinamento fra le scelte programmatiche della Regione e quelle degli enti soggetti a controllo ed onde assicurare uniformità di indirizzo nell'attività di controllo, l'organo regionale di controllo terrà sedute plenarie e congiunte.

Dette sedute plenarie, di norma, avranno cadenza trimestrale ma potranno essere tenute ogni qualvolta il presidente del comitato regionale lo riterrà opportuno o ne sia richiesto dal presidente della giunta regionale o da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione, o dal presidente di una delle sezioni provinciali o da almeno due esperti elettivi componenti il comitato regionale o una delle sezioni provinciali.

Spetta alla giunta regionale, in riferimento agli argomenti trattati in tali sedute, il compito di diramare note esplicative e di prevalente orientamento.

Art. 7.

Il consiglio regionale può determinare, entro l'ambito delle vigenti disposizioni di legge, direttive e criteri di massima per l'esercizio del controllo (di merito) da parte degli organi di cui alla presente legge.

Il comitato regionale e le sezioni provinciali trasmettono, entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno, una relazione di attività anche segnalando eventuali inconvenienti — comportanti difficoltà o contrasti di interpretazione — riscontrati nella legislazione regionale.

Il presidente della giunta regionale ricevutesi le relazioni, le trasmette — corredate di eventuali sue note e proposte — al presidente del consiglio regionale per la sottoposizione all'esame dell'assemblea.

L'organo di controllo, se richiesto, è tenuto a fornire al presidente della Regione, alla giunta regionale ed al consiglio informazioni sull'attività svolta e chiarimenti su precisi argomenti.

Art. 8.

La regione Molise dispone per le sedi del comitato regionale e delle sezioni provinciali provvedendo ad assegnare a ciascun ufficio il personale e le attrezzature necessarie per le esigenze di lavoro.

Art. 9.

Il comitato regionale e le sezioni provinciali sono costituite con decreto del presidente della Regione.

Il presidente della Regione, con proprio provvedimento, fissa la data di insediamento del comitato e delle sezioni provinciali e designa, per ciascun collegio, i funzionari della Regione incaricati di espletare le funzioni di segretario e di vice segretario.

Le adunanze del comitato e delle sezioni, fino alla nomina dei loro presidenti, sono presiedute da quello degli esperti elettivi più anziano di età.

Il comitato e le sezioni provinciali durano in carica quanto il consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni sino allo insediamento dei nuovi organi di controllo.

Art. 10.

Nella seduta di insediamento o in quella immediatamente successiva alla vacanza della carica, il comitato regionale e le sezioni provinciali — prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto — eleggono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, il presidente fra i membri effettivi eletti dal consiglio regionale.

Qualora dopo due votazioni nessun componente abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una terza votazione nella quale rimane eletto chi ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti rimane eletto il più anziano di età.

Con distinta votazione e con le medesime modalità si procede all'elezione di un vice presidente che sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11.

Il presidente del comitato regionale o della sezione provinciale convoca il collegio, ne regola l'attività, ripartisce tra i membri i compiti e l'attribuzione per l'istruttoria degli atti sottoposti al controllo del collegio stesso.

Il presidente del comitato regionale convoca e presiede l'adunanza plenaria di cui all'art. 6.

I componenti supplenti intervengono, con diritto di parola, alle sedute dei collegi cui sono assegnati, esercitano il diritto di voto in caso di assenza dei componenti effettivi chiamati a far parte del collegio in rappresentanza della loro stessa categoria.

Art. 12.

I membri che non intervengono, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive decadono dalla carica.

Importano, altresì, decadenza le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui all'art. 57 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ed il persistente inadempimento dei doveri di ufficio, con nocumento del regolare funzionamento dell'organo di controllo.

La causa di decadenza è contestata dal presidente della giunta regionale all'interessato che ha quindici giorni di tempo per rappresentare le proprie ragioni.

Decorso il termine di cui sopra la decadenza è pronunciata dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta.

Qualora si tratti d'incompatibilità il presidente della giunta regionale chiede al componente di optare — entro il termine perentorio di quindici giorni — tra la carica di membro del comitato o della sezione di controllo e quella che ha causato la incompatibilità.

Art. 13.

Le dimissioni dei componenti dell'organo di controllo sono presentate al presidente della giunta regionale tramite il presidente dell'organo di controllo di cui il componente fa parte.

Art. 14.

A seguito di dimissioni, decadenza o cessazione dall'ufficio per altra causa di uno degli esperti eletti dal consiglio regionale, il consiglio stesso provvede alla sostituzione nel termine di un mese dalla comunicazione del presidente della giunta regionale, salvaguardando comunque l'iniziale presenza delle minoranze.

Qualora la vacanza di cui al precedente comma si verifichi in rapporto ad uno dei componenti non designati dal consiglio il presidente della giunta regionale promuove immediatamente la necessaria designazione da parte degli organi competenti.

Art. 15.

Qualora non possa essere assicurato il funzionamento dello organo di controllo per le contestuali dimissioni dei componenti o per altre accertate cause, il comitato o la sezione sono sciolti.

Il comitato o le sezioni sono, altresì, sciolti quando, nello esercizio delle loro funzioni sia accertata la persistente violazione di norme di legge o gravi inosservanze di norme regolamentari.

Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della giunta, su conforme parere del consiglio regionale che decide, con l'intervento dei due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il presidente della giunta, promosso tempestivamente le necessarie designazioni da parte degli organi competenti, procede subito alla rinnovazione dell'organo di controllo, che dura in carica ai sensi del precedente art. 9.

Durante la vacanza e nella stessa sede dell'organo da ricostituire, le funzioni saranno svolte dall'altra sezione o da quella con sede in Campobasso, qualora sia decaduto il comitato regionale.

Art. 16.

Il comitato e le sezioni di controllo si riuniscono di norma tre volte alla settimana, e comunque, per un massimo di dodici sedute mensili.

Per la predisposizione dell'ordine del giorno e per la convocazione, che sarà effettuata a cura del segretario, dispone il presidente che, in caso di urgenza, l'effettuerà anche a mezzo fonogramma o telegraficamente almeno 24 ore prima dell'adunanza.

La documentazione delle pratiche iscritte all'ordine del giorno deve essere posta a disposizione dei componenti il comitato o le sezioni provinciali almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Art. 17.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro componenti il comitato regionale o le sezioni provinciali.

Le decisioni sono rese a maggioranza assoluta dei votanti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le decisioni devono essere sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario del collegio.

Art. 18.

Dell'adunanza, a cura del segretario, verrà redatto apposito verbale con l'indicazione dei nominativi dei partecipanti alla seduta, degli argomenti trattati e delle decisioni adottate.

I componenti hanno diritto a fare inserire a verbale il proprio voto, eventualmente motivato ed altre osservazioni nella stesura integrale che verrà dettata.

Il verbale verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario e di esso verrà data lettura nella stessa seduta, o, qualora non fosse possibile, in quella successiva.

I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria.

Art. 19.

Gli uffici di segreteria degli organi di controllo sono tenuti a rilasciare entro dieci giorni dalla richiesta copia degli atti emessi dai collegi, a chiunque ne faccia richiesta.

Non è consentito, se non alla parte interessata, il rilascio di copia degli atti interni ed istruttori e del verbale contenente la discussione.

La spesa è a carico del richiedente.

I consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, in esenzione di spesa, copia dei provvedimenti adottati, di tutti gli atti preparatori, nonchè del verbale della seduta.

Art. 20.

Il comitato regionale e le sezioni provinciali hanno la facoltà, e se richiesti l'obbligo, di disporre l'audizione degli enti le cui deliberazioni sono sottoposte al controllo onde ottenere chiarimenti e illustrazioni su determinati argomenti.

I rappresentanti degli enti suddetti hanno facoltà di farsi assistere da funzionari o dipendenti.

Art. 21.

L'annullamento degli atti affetti di vizio di legittimità deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali contenenti le delibere degli atti soggetti al controllo e con ordinanza motivata in cui venga enunciato il riscontrato vizio di legittimità.

Se prima della scadenza del termine di cui innanzi l'organo di controllo chiede all'ente interessato chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine per l'annullamento viene prorogato al ventesimo giorno successivo alla ricezione dei richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Gli enti deliberanti forniranno i chiesti chiarimenti, nelle forme deliberative proprie per la loro manifestazione di volontà, soltanto nel caso in cui ciò appaia necessario ai fini della migliore esplicazione della volontà degli organi collegiali.

Gli organi di controllo potranno esercitare una sola volta per la stessa deliberazione la facoltà di cui al secondo comma del presente articolo.

In ogni caso l'eventuale annullamento dell'atto sospeso onde ottenere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio può essere pronunziato per i soli vizi attinenti i rilievi formulati.

Nell'ipotesi che l'atto sottoposto al controllo presenti un vizio di legittimità che investe solo una parte dell'atto medesimo, senza coinvolgere la parte residua di esso, l'organo di controllo può disporne l'annullamento parziale.

Art. 22.

Gli atti soggetti a controllo devono essere inviati in duplice esemplare autenticato al competente organo di controllo.

La decorrenza dei termini è provata dal timbro-data apposto dall'ufficio di segreteria dell'organo di controllo su una copia dell'atto che è immediatamente restituita all'ente interessato.

Art. 23

Quando l'organo di controllo riscontri un vizio di merito nella deliberazione può, ai fini del riesame, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto, invitare con ordinanza motivata l'ente interessato a riprenderla in esame a norma del secondo comma dell'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il termine è di 40 giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio.

Qualora l'ente interessato riconfermi la deliberazione con maggioranza di cui al terzo comma dell'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'atto diviene esecutivo.

Art. 24.

I termini stabiliti dagli articoli 21 e 23 della presente legge sono perentori.

Art. 25.

I provvedimenti dell'organo di controllo vanno comunicati tempestivamente con atto sottoscritto dal presidente e quelli adottati allo scadere dei termini vanno comunicati immediatamente a mezzo telegrafo nel testo integrale del dispositivo dell'ordinanza che verrà poi trasmessa per intero all'ente entro il termine di 5 giorni.

Non è ammesso altro equipollente di comunicazione sia verbale che telefonica.

Art. 26.

Gli atti relativi ai provvedimenti dell'organo di controllo impugnati con ricorso vanno trasmessi al presidente della giunta regionale da parte dello stesso organo di controllo.

Art. 27.

Gli oneri per il funzionamento del comitato di controllo e delle sezioni, nonchè dei relativi uffici, calcolati per l'anno 1976 in L. 84.800.000, sono iscritti ai capitoli 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170 dello stato di previsione della spesa del bilancio provvisorio 1976.

Per gli anni successivi con la stessa legge approvativa del bilancio, i relativi oneri saranno iscritti nei capitoli propri dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 28.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 novembre 1976

d'AIMMO

(12728)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763250)